

Francesca Di Pietro¹

Il pacifismo giuridico: dall'idea cosmopolita al pacifismo attivo

ABSTRACT

This paper traces the genesis of pacifism in Kant's "Perpetual Peace", outlining his proposal for international harmony through principles of republican governance and cosmopolitan law. Kant emphasized the moral imperative of peace as foundational for the progress of humanity. Expanding this idea, Norberto Bobbio's theory of nonviolence is explored, highlighting the importance of promoting the futility of warfare.

Luigi Ferrajoli's hypothesis of global constitutionalism is a key element in the discussion. He proposes a "Constitution for the Earth" to guarantee justice and peace worldwide beyond national boundaries. However, significant challenges must be addressed to achieve its implementation.

The paper's conclusion emphasizes the need for active political engagement to promote unity and brotherhood among people worldwide. It suggests that developing a feeling of global kinship is crucial to prevent future conflicts and create a harmonious world based on mutual respect.

KEYWORDS

Cosmopolitanism, Neoconstitutionalism, Pacifism

INDICE

1. Origini del pacifismo giuridico nel Settecento – 1.1. Il pacifismo giuridico, tra guerra e sovranità, nel Novecento – 2. Ritorno al pacifismo giuridico – 3. Difficoltà attuative del *Weltrecht* – 3.1 Aspetti di natura strutturale - 3.2. Aspetti di natura contenutistica – 4. Verso un pacifismo attivo.

1. Origini del pacifismo giuridico nel Settecento

Nonostante le istanze razionaliste, il Settecento fu un secolo che conobbe la catastrofe della guerra e dei conflitti religiosi.

Dapprima si trattò di guerre di successione. Si pensi a quella seguita alla morte di Carlo II di Spagna o a quella scoppiata in Polonia alla morte di Augusto II, cui seguì, dopo qualche anno, la guerra di successione austriaca conclusasi poi con il trattato di Aquisgrana che cementò l'alleanza tra Austria e Gran Bretagna.

Pochi anni dopo il trattato, però, scoppiò quello che venne definito il primo vero conflitto mondiale²: la Guerra dei sette anni. Gli schieramenti videro da una parte l'alleanza tra Gran Bretagna, il Regno di Prussia ed alcuni stati della Germania e dall'altra la coalizione formata dal Regno di Francia, dalla Monarchia Asburgica, dalla Sassonia, dall'Impero Russo, dalla Svezia e in ultimo anche dalla Spagna.

¹ Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Messina, email francescadipietro97@gmail.com.

² Churchill 2003 [1956]: 121

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

Per la prima volta, il conflitto ebbe tutte le caratteristiche tipiche delle future guerre moderne: impiego totale delle risorse economiche e militari e la distruzione degli eserciti nemici, entrambi volti alla conquista del predominio commerciale.

Le perdite, civili e militari, furono ingenti: si trattò, secondo il parere degli storici, del conflitto più sanguinoso del XVIII secolo.

Forse è anche per questa ragione se alcuni - allora pochissimi - studiosi illuminati³ ripresero a riflettere, come altri prima di loro⁴, sulla necessità di eliminare per sempre la guerra dalla scena mondiale.

Com'è noto, uno tra i progetti per la pace perpetua fioriti in quel tempo fu quello pubblicato dall'Abate di Saint-Pierre in due volumi tra il 1712 ed il 1713 (*Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe*); cui seguirono, nel 1717, il *Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle entre les souverains chrétiens* e nel 1729 l'*Abrégé du projet de paix perpétuelle*.

Il progetto prendeva le mosse dal *Grand dessein* (o "Grande disegno") di Enrico IV che fu elaborato e redatto nel 1603 dallo scrittore francese Massimiliano di Béthune, Duca di Sully⁵. L'idea, così come concepita dall'*Abbè de Saint-Pierre*, sebbene con l'impiego di concetti tipici ancora dell'Ancien Régime, può considerarsi per il tempo comunque d'avanguardia.

Secondo l'Abate, i trattati venivano facilmente disattesi dagli Stati e i mezzi impiegati per mantenere la pace si rivelavano costantemente inefficaci. Per questa ragione, l'unica strada da poter percorrere per ottenere la pace era rinvenibile nella stipula di un trattato diverso da tutti i precedenti. Bisognava, preliminarmente, convincere i sovrani che fosse nell'interesse loro ed in quello delle generazioni future accettare un tribunale indipendente da qualsiasi sovranità, nonché un Congresso di deputati e senatori quali guardiani e custodi della pace. L'idea merita di essere considerata rivoluzionaria perché connotata da una tensione verso l'apertura e l'inclusività insolita per il tempo; un'unione, infatti, dapprima siglata entro un ristretto numero di stati, poi volta all'inclusione di altri.⁶

Le critiche al progetto non si fecero attendere. Tra i tanti, Rousseau fu particolarmente duro e, nelle sue *Confessioni*, derise la semplicità e l'utopia dei progetti definendoli "utili ma inattuabili"⁷; ciò in quanto l'Abate, secondo Rousseau, non tenne sufficientemente in considerazione la natura umana che, col solo uso della buona volontà e di un concorso di saggezza, non riesce ad anteporre il bene di tutti al bene per sé.

Rousseau non mancò di sottolineare, nell'*Estratto del progetto di pace perpetua del signor abate di Saint-Pierre*, come nel territorio europeo i conflitti tra sovrani fossero ancor più insensati, stante la comune matrice culturale e politica e i medesimi valori. Il limite intrinseco a questo tipo di progetti, a suo avviso, risiedeva nella difficoltà di realizzare un cambiamento radicale nelle "modalità di dominio interne agli stati"⁸.

Nonostante le critiche, però, ne riconobbe il valore ritenendolo un progetto sin troppo nobile perché potesse essere realmente adottato.

³ Tradizionalmente si riconducono esclusivamente all'opera kantiana le radici del pacifismo giuridico, sebbene questo affondi le sue radici già nelle opere dei primi giusnaturalisti moderni, padri di quell'impalcatura istituzionale "indispensabile a superare il conflitto tra gli uomini e tra gli Stati". In tal senso Greco 2022 <https://www.rivistaimulino.it/a/bobbio>.

⁴ Si pensi al *De Jure belli ac pacis* di Grozio del 1625 o ancora al *Nuovo Cineia*, l'opera speculare di Emeric Crucè del 1623. Quest'ultima, seppur poco democratica nella struttura, presenta un vero e proprio progetto pacifista condannando qualsiasi "guerra giusta".

⁵ A questo progetto, basato sull'idea di equilibrio tra i sovrani europei, si riferirono William Penn, John Bellers ed anche Rousseau. Si trattava, però, di un pacifismo strumentale che doveva essere raggiunto mediante l'utilizzo della forza.

⁶ In tal senso, diffusamente cfr. Spoltore 1994: 220

⁷ Rousseau 2014 [1782]: 287

⁸ Archibugi 1989: 57

Anche per Voltaire la realizzazione della pace perpetua non poteva affidarsi ai principi – alla cui bramosia lui stesso nel *Dizionario Filosofico* attribuisce le cause di tutte le guerre.

Nelle riflessioni proposte da Del Vecchio sul punto si legge che

“se anche, ad esempio, il disegno del Saint-Pierre avesse potuto giungere all’attuazione, l’alleanza da lui proposta si sarebbe distinta solo per il maggior numero degli stati suoi componenti, non certo per la sua attitudine a garantire una pace eterna invece che temporanea”⁹.

Probabilmente, le condizioni storiche e politiche non erano ancora mature perché si manifestasse la necessità di una convergenza tra gli interessi degli Stati.

D’altra parte, è opportuno considerare che i termini in cui venne proposta questa riflessione vennero poi precisati e corretti nella celebre opera kantiana, pubblicata nel 1795 sulla scia dell’entusiasmo dovuto alla pace di Basilea siglata tra la Francia rivoluzionaria e la Prussia.

Sin dalla sua pubblicazione, l’opera divenne da subito un termine di riferimento imprescindibile nei dialoghi sulla pace, sulla guerra e sulle relazioni internazionali.

Il testo *Per la pace perpetua* (ri)propose, quindi, il medesimo progetto ambizioso: eliminare la guerra come possibilità politica. Perché questo potesse considerarsi pensabile, ancor prima che possibile, Kant riprese analogicamente la soluzione contrattualista hobbesiana al conflitto tra gli uomini – il contratto sociale – e la estese ai rapporti tra gli Stati.

Le condizioni, necessarie ma non sufficienti, per dar vita a questo accordo vennero inserite nella Parte Prima che contiene i sei articoli preliminari. Secondo il primo articolo, un trattato di pace non può valere come tale se viene fatto con la riserva segreta di una futura guerra, “se così fosse si tratterebbe soltanto di una tregua e non di pace”¹⁰. Questa prima apparentemente semplice differenza è già un punto di riflessione. La tregua è solo una parentesi tra due guerre, mentre la pace è per sua natura perpetua, tant’è che “aggiungere l’aggettivo perpetuo è già un sospetto pleonasma”¹¹.

Ogni tregua, infatti, nasconde in sé delle riserve, delle ambizioni, delle future pretese che, per il solo esistere, impediscono il crearsi delle precondizioni per realizzare la pace.

Il secondo articolo preliminare è figlio del Settecento, momento in cui le acquisizioni di Stati tramite eredità, vendita o scambio erano molto frequenti soprattutto al momento conclusivo dei conflitti. Secondo Kant, era fondamentale porre fine a questa prassi. Infatti, uno Stato non è *patrimonium*, ma una società composta da uomini di cui nessuno ha la possibilità di disporre. Il *milieu* che caratterizza ciascuno Stato, come un tronco con le proprie radici, non può essere innestato in un altro senza contraddire l’idea di patto originario con cui *omnes et singuli* nel popolo depongono la libertà esterna per riprenderla come membri di un corpo comune¹².

Nella costruzione della pace perpetua è fondamentale il terzo articolo che prevede la scomparsa – con il tempo - degli eserciti permanenti. La permanenza e l’incremento degli eserciti e degli armamenti non può che stimolare la competizione tra i sovrani che vorranno superarsi in quantità e in tecnica.

L’accumulo di grandi eserciti o armamenti bellici o, addirittura, del “tesoro statale”¹³ sarebbe sempre considerato dagli altri Stati una minaccia latente che li costringerebbe “ad aggressioni preventive”¹⁴.

⁹ Del Vecchio 1959: 47

¹⁰ Kant 2017 [1795]: 45

¹¹ Idem.

¹² Mori 2016: 169-178

¹³ Kant, cit.: 47

¹⁴ Ibidem.

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

È altresì evidente che nessuno Stato *motu proprio* avrebbe eliminato ciò che da un punto di vista esterno veniva considerato un'arma, ma che da un punto di vista interno rappresentava anche una difesa. Lo strumento da utilizzarsi, secondo Kant, era rappresentato da una rinuncia concordata e reciproca. Perché fintanto che uno Stato avrà a disposizione un'arma, sarà portato a preferire il suo utilizzo alla diplomazia nella soluzione dei conflitti. Sarebbe come continuare a favorire le inclinazioni belliche dei potenti, i quali, con facilità dichiarano le guerre. Kant, nel commento al quarto articolo, scrisse che questa inclinazione che “sembra innata nella natura umana, costituisce dunque un grande ostacolo alla pace perpetua”¹⁵.

Un'altra condizione necessaria è quella che potrebbe essere ricondotta al moderno principio di non-ingerenza. Non è plausibile immaginare una condizione di pace se ad uno Stato è consentito intromettersi nella costituzione o nel governo di un altro, perché questo minerebbe l'indipendenza statale e “renderebbe insicura l'autonomia di tutti gli Stati”¹⁶. Questo articolo assume particolare rilevanza se letto avendo chiaro il fine del progetto kantiano, ovvero un accordo tra gli Stati; perché possa esserci un accordo, un contratto, deve esserci rispetto e fiducia tra le parti che, indipendenti ed egualmente sovrane, non possono interessarsi e intromettersi in questioni di politica interna di altri stati. Infatti, “in base alla prospettiva morale kantiana, nessuno Stato può ledere la dignità dei cittadini di un altro Stato se non a rischio di compromettere gravemente la politica indirizzata alla pace.”¹⁷

Infine, l'ultimo articolo preliminare, il sesto, attiene ai rapporti tra Stati in guerra che in nessun caso possono essere disonorevoli. Diviene così importante *come* si guarda al nemico e, secondo Kant, bisogna farlo con fiducia, altrimenti nessuna pace sarebbe mai possibile. Se in tempo di guerra gli Stati avessero violato la capitolazione, la resa, o se avessero istigato il tradimento, la fiducia tra questi sarebbe minata per sempre e, come già ribadito, con essa sarebbe sfumata ogni possibilità di accordo. Queste prime riflessioni si inseriscono come tasselli nelle riflessioni morali kantiane, in cui si manifesta l'intangibilità della sacralità della persona umana e della sua dignità¹⁸. L'insieme degli uomini è, infatti, definito nella *Fondazione della metafisica dei costumi* come il ‘regno dei fini’, ovvero un sistema di relazioni interpersonali che esclude ogni forma di strumentalizzazione dell'uomo da parte di un altro uomo¹⁹. Ma, per far questo, è necessario edificare la pace tramite i tre articoli definitivi che, diversamente dai preliminari, non sono procedurali, non indicano come comportarsi o come non comportarsi, ma esprimono delle idee puramente filosofiche.²⁰

L'unica possibilità per aprire la strada alla pace perpetua è ripensare i rapporti tra i cittadini e lo Stato, tra gli Stati, e i rapporti con gli stranieri non già con le categorie tipiche della politica, ma secondo le categorie e i concetti della filosofia.

In tal senso, primo presupposto è che ogni costituzione civile debba essere repubblicana, contrapposta ad una costituzione dispotica governata dal mero arbitrio. Viceversa, una costituzione repubblicana prevede un esercizio legittimo del potere, secondo la volontà del popolo, presupposto rousseauiano ampiamente accettato da Kant. All'interno di quest'argomentazione è così possibile affermare

“la coesistenzialità di due momenti: l'affermazione dello spirito repubblicano dentro gli Stati consentirà la costruzione di un modello per la convivenza tra popoli secondo concordia e diritto; viceversa senza un patto

¹⁵ Ivi: 48

¹⁶ Ivi: 49

¹⁷ Gagliano 2015: 110

¹⁸ Mori 1995: 113-137

¹⁹ Mori 2008: 150-172

²⁰ Come, d'altra parte, indicato nel sottotitolo completo dell'opera “Per la pace perpetua. Progetto filosofico”, nonché nella premessa in cui Kant esprime quella che definisce ‘clausola salvatoria’ nei confronti del politico pratico.

politico di pacificazione esterna, non potranno svilupparsi, nemmeno nelle vicende interne delle genti, le virtù della repubblica”²¹.

E allora se, come “non può non accadere in questa costituzione”²², per far scoppiare una guerra fosse richiesto l’assenso dei cittadini, è lecito ritenere che essi – dovendo sopportarne le gravose calamità- rifletterebero a lungo prima di iniziarla.

Eppure, la storia ha dimostrato come questo legame diretto tra la volontà popolare e la volontà di pace non sia sempre stato così univoco. Anzi, in ispecie con riferimento al primo conflitto mondiale, la maggioranza dei popoli europei ha appoggiato e fomentato in un primo momento le ragioni della guerra.

Tuttavia, ciò che rileva ai fini della presente riflessione, è la differenza che intercorre tra uno Stato dispotico in cui chi decide ‘sulla’ guerra non ne subisce gli effetti devastanti e uno Stato in cui il popolo, che concordemente decida sulla guerra, è consapevole di essere l’unico destinatario delle conseguenze: in questa seconda ipotesi, infatti, è più improbabile che si scatenino conflitti, in quanto una valutazione costi/benefici farà propendere per una soluzione compositiva tramite le vie diplomatiche. Al contrario, “chi comanda, proprio in quanto più forte degli altri, avrà sempre la tentazione di erigersi al di sopra delle leggi, provocando così un ritorno al regno della violenza”²³ e questa perenne tensione verso la violenza costituisce una fonte costante di instabilità per la vita stessa della comunità. Il nucleo morale del pacifismo kantiano porta a ritenere “antiumanitario”²⁴ ogni atto militare imposto dall’alto; questo, infatti, esclude categoricamente la possibilità di “utilizzare gli uomini come strumenti di violenza e di morte a danno di altri uomini”²⁵.

“Il modello kantiano di pace perpetua deriva dall’estensione del modello giusnaturalistico dei rapporti fra gli individui ai rapporti fra gli stati”²⁶: ad esempio, si è già detto della condizione naturale di conflitto tra gli uomini, così come della necessità di istituire una pace artificiale raggiunta grazie ad una costrizione da parte di un’ autorità terza. Dunque, il conflitto esistente tra gli uomini si riflette anche nei rapporti interstatali. Eppure, “per gli Stati non può valere secondo il diritto internazionale proprio ciò che vale secondo il diritto naturale per gli uomini che sono nello stato della mancanza di leggi, cioè il ‘dovere di uscire da questo stato’”²⁷. Di conseguenza, sebbene Kant prediligerebbe la creazione di quello che viene definito uno Stato di popoli²⁸, perché solo così si realizzerebbe la pace in quanto comando della ragione pura, consapevole delle difficoltà attuative nella cessione della sovranità statale, ripiega – “se non si vuole che vada tutto perduto”²⁹ – sul surrogato negativo di un’alleanza permanente contro la guerra nel costante pericolo che il torrente delle ostilità dilaghi.

Infine, il terzo articolo definitivo sancisce il diritto cosmopolitico ovvero il diritto ad essere cittadino del mondo. Secondo la ricostruzione kantiana, ritenuti tutti i cittadini egualmente proprietari della terra, la casualità con cui si è realizzata in origine la spartizione dei territori non può giustificare una diversità di trattamento tra i popoli: “la violazione di un diritto commessa in una parte del mondo viene sentita in tutte le altre parti”³⁰

²¹ Silvestrini 2013: 64

²² Kant 2017 [1795]: 56

²³ Andronico 2023: 64

²⁴ Gagliano 2015: 110

²⁵ Ibi.

²⁶ De Capua 2015: 126

²⁷ Kant 2017 [1795]: 62

²⁸ Ivi: 64

²⁹ Ibi.

³⁰ Ivi:68

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

Sulla base di queste premesse, sarebbe naturale immaginare che Kant proponesse un'estensione massima del diritto cosmopolitico; invece, questo venne limitato al solo diritto di visita escludendo così l'accoglienza – *gastrecht* – perché quest'ultima presupporrebbe un accordo peculiare per consentire ad un estraneo di essere riconosciuto al pari di un abitante.

Queste ultime precisazioni lasciano forse un po' delusi, però è ciò che accade – soprattutto nella lettura dei classici - quando non si compie una corretta opera di contestualizzazione. Infatti, questa apparente chiusura fu dettata dal fenomeno del colonialismo:

“se a ciò si confronta la condotta inospitale degli Stati civili, soprattutto quelli commerciali, della nostra parte del mondo, l'ingiustizia, di cui essi danno prova visitando paesi e popoli stranieri (visite che essi immediatamente identificano con la conquista), è tale da rimanere inorriditi”³¹.

È questo 'diritto ad occupare' che Kant volle esser sicuro di escludere limitando il diritto di accoglienza.

Per questa ragione, ogni attualizzazione rischia di essere fuorviante, quindi sebbene l'impianto concettuale kantiano meriti di essere ripreso, non si può esigere che esso risponda in toto alle attuali istanze di pacifismo giuridico.

Una parte imprescindibile della riflessione kantiana, che ritengo possa dare respiro e forza alle riflessioni odierne, è, invece, data dalla consapevolezza della divergenza tra l'ideale ed il reale³². Questo scarto è e resterà incolmabile: il dover essere non si trasformerà mai in essere, l'ideale non troverà mai compiuta realizzazione. La pace perpetua è un'idea impraticabile³³ ma è necessario lavorare come se quel dover essere fosse possibile. L'insegnamento kantiano da custodire si concretizza allora nella superiorità del pensiero normativo sul politicismo pragmatico, affinché la realtà possa essere condotta oltre i suoi limiti intrinseci così da renderla sempre più prossima all'ideale pacifista³⁴.

1.1 Il pacifismo giuridico, tra guerra e sovranità, nel Novecento

Il Novecento è stato un secolo che ha messo a dura prova la resistenza dell'insegnamento kantiano.

Il secolo che sembra più difficile conciliare con i concetti di 'pace' o 'pacifismo'. Ciò in quanto, diversamente dal passato, i conflitti novecenteschi hanno messo in pericolo la sopravvivenza del genere umano.

Per questa ragione i 'pacifisti' - pur connotati da diverse sfumature ideologiche e pur seguendo percorsi diversi – sono approdati inevitabilmente alla difesa della pace come valore universale “da difendere a oltranza”³⁵.

³¹ Ivi: 66

³² Mori 2008: cap. IV

³³ Mori 1995: 113-137. “La pace perpetua appare qui nel suo significato schiettamente trascendentale di idea regolativa, sulla quale occorre agire indipendentemente dalla sua realtà. ‘Dunque non si tratta più di sapere se la pace perpetua sia una cosa reale o un non senso, se non ci inganniamo nel nostro giudizio teorico [...] noi dobbiamo agire sul fondamento di essa, come se la cosa fosse possibile.’”

³⁴ Molti degli spunti kantiani sviluppati in questo paragrafo sono seguiti alla lezione tenuta da Massimo Mori al Festival di Filosofia tenutosi a Modena a settembre 2019.

³⁵ Veltri 2017: 509

Con la presa di coscienza degli effetti devastanti della deflagrazione della bomba atomica e con il permanente timore dell'esplosione di un conflitto nucleare ³⁶, ogni precedente dissertazione sulla guerra sembra perdere di senso compiuto. Ogni guerra contemporanea sarà esclusivamente distruttiva e priva di qualsiasi giustificazione morale. In realtà, non si dice nulla di nuovo affermando l'inutilità della guerra, ma, allo stesso tempo, non può negarsi che le armi nucleari hanno certamente posto il problema con diversi termini. Secondo Bobbio:

“vi sono due modi, dicevamo, di considerare la guerra come una via bloccata: ritenerla o impossibile o ingiustificabile. L'equilibrio del terrore o la coscienza atomica. Per il primo atteggiamento, la guerra non può più accadere; per il secondo, non deve.”³⁷

Si realizza, grazie al secondo atteggiamento, a livello istituzionale un'inversione del rapporto tra l'impossibilità e l'indesiderabilità. La guerra indesiderata è per ciò solo resa impossibile. Al contrario, assumendo il primo atteggiamento mentale, ritenuto che la guerra è diventata impossibile (è un'asserzione, un fatto), allora finisce anche per essere indesiderabile.

Un'altra differenza tra i due abiti mentali attiene, continua Bobbio, al “differente giudizio che gli uni e gli altri danno sulla possibilità dell'evento, per gli uni essendo già sin d'ora diventato impossibile, per gli altri essendo ancora possibile”³⁸. Se così fosse, allora chi prende atto dell'impossibilità del conflitto atomico ‘per il sol fatto che ne sono note le conseguenze’ si può dire che si ritenga soddisfatto del beneficio attuale, senza interrogarsi “innanzi al malefizio potenziale”³⁹.

L'equilibrio del terrore ha in sé gli elementi della sua disfatta: è proprio la condizione di equilibrio di partenza a renderne ignota la durata o la perduranza nel tempo. Il paradosso che genera chi si adagia su questo equilibrio – coloro i quali hanno tendenzialmente una visione ottimistica della storia – è che dal supremo dei mali, la bomba atomica, si generi il supremo dei beni, la pace perpetua. Tuttavia, si realizza così un ossimoro: se il grado di temibilità è ciò che giustifica la dissuasione dall'uso delle armi atomiche, allora sarà efficace solo fintanto che la guerra sia considerata possibile. Se una delle parti “ritenesse impossibile la guerra, cioè il passaggio dallo stato di dissuasione attraverso la minaccia alla realizzazione della minaccia, la dissuasione avrebbe finito di operare”⁴⁰. Quindi, il funzionamento dell'equilibrio del terrore non può che basarsi sulla impossibilità della guerra dovuta al fatto che, invece, questa sia materialmente possibile. A questo punto, Bobbio precisa “la teoria dell'equilibrio del terrore non è una teoria della fine della guerra [...] bensì una teoria della continuazione dello stato di tregua”⁴¹.

La maggior parte delle teorie di giustificazione della guerra, in particolare le teorie della c.d. guerra giusta, quelle che ritengono tutte le guerre giuste o giustificabili in forza del progresso, quelle che leggono la guerra come male necessario, sono state giustiziate dall'invenzione della bomba atomica.

La strada aperta da Bobbio è quella del pacifismo attivo, punto di arrivo raggiungibile solo attraverso la costruzione di una “coscienza atomica”⁴². Il pacifismo attivo di Bobbio si realizza cercando di sovvertire l'ordine tramite una rivoluzione.

³⁶ Zolo 1998: 106

³⁷ Bobbio 1984 [1979]: 50

³⁸ Ivi: 51

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ivi: 55

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ivi: 77

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

“Il pacifismo attivo si pone di fronte alla guerra, come il comunismo di fronte alla proprietà (individuale) e l’anarchia di fronte allo stato. Guerra, proprietà, stato possono essere accettati nella loro realtà anche crudele [...]. Possono essere accettate ma insieme limitate, vale a dire accettate sotto condizione [...]. Infine, quando ci si rende conto che ogni limitazione non serve a modificare la natura selvaggia delle istituzioni oppure ogni limitazione è caduca ed effimera [...] si apre un nuovo cammino, quello che conduce non alla limitazione ma alla negazione totale: il comunismo rispetto alla proprietà, l’anarchia rispetto allo stato, il pacifismo rispetto alla guerra”⁴³.

Anche il pacifismo, come il comunismo e l’anarchia, diviene così una teoria rivoluzionaria volta alla realizzazione di uno dei fini ultimi della società umana: la pace.

Nel pacifismo ‘strumentale’ si agirà sui mezzi: la distruzione delle armi in primo luogo e, secondariamente, la sostituzione del mezzo violento con uno non violento che conduca al medesimo risultato. Probabilmente, si tratta della più basilare e superficiale forma di pacifismo perché non agisce sulle condizioni di fondo, né condanna moralmente l’agire violento.

Il pacifismo istituzionale invece, nelle diverse forme di pacifismo giuridico e di pacifismo sociale⁴⁴, scende più in profondità e indaga sulle condizioni che rendono possibile la guerra. Naturalmente, la prima tipologia ritiene che si tratti del ‘modo’ di risolvere le controversie tra stati, la seconda vede nella guerra “la conseguenza di conflitti generati [...] dalla politica internazionale di alcuni stati”⁴⁵.

La differenza tra le forme di pacifismo istituzionale assume rilevanza dal momento che le soluzioni proposte sono diverse: per il pacifismo giuridico è l’istituzione di uno stato mondiale o un superstato – conclusione kantiana-, mentre per il pacifismo sociale è la soppressione dello stato, quale espressione di forza.

Se si agisse, in luogo dei mezzi o delle istituzioni, sugli esseri umani ‘che fanno la guerra’, allora si giungerebbe ad un’ulteriore forma di pacifismo: il pacifismo finalistico. Interrogandosi sui ‘perché’ della guerra, presto si approderebbe alla consapevolezza che da un punto di vista utilitaristico questa serve ormai a ben poco. E allora per dirla con Einstein “Perché la guerra?”

Evidentemente sono da ricercarsi ragioni più profonde trovate talvolta – da un punto di vista etico- nella deficienza morale o nel dominio delle passioni, talaltra negli istinti primitivi o tendenze ostili che biologicamente appartengono alla natura umana. Naturalmente, questa seconda ipotesi, a lungo indagata dalla psicoanalisi di matrice freudiana, potrebbe giungere a postulare la soluzione dei conflitti in termini di “guarigione”⁴⁶ grazie ad una terapia.

Nel celebre carteggio tra Einstein e Freud del 1932, sollecitato dalla Società delle Nazioni, il primo sostenne che per eliminare la fatalità della guerra si sarebbe potuta immaginare “un’autorità legislativa e giudiziaria col mandato di comporre tutti i conflitti”⁴⁷. Ma fu lo stesso Einstein ad ammetterne le difficoltà: essendo il diritto ed il potere strettamente connessi, realizzare un tribunale ed uno Stato mondiale significherebbe conferire ad un ente sovranazionale un’autorità incontestata che imponga con la forza l’esecuzione dei suoi precetti. Si apre così la voragine del problema della sovranità statale – a cui ciascuno stato in un dato momento dovrebbe rinunciare – tema che qualche

⁴³ Ivi: 78-79

⁴⁴ Questo invece ritiene la guerra il risultato di un certo tipo di stato che adopera la violenza a livello interno ed internazionale.

⁴⁵ Bobbio 1984 [1979]: 84

⁴⁶ Ivi: 89

⁴⁷ Einstein, Freud 1979 [1932]: 290

anno prima aveva affrontato Kelsen in *Das Problem der Souveränität*, anche questa opera di matrice kantiana.⁴⁸

Nella teoria kelseniana, ispirata da una concezione monista, l'ordinamento interno e quello internazionale fanno parte del medesimo "sistema conoscitivo"⁴⁹ e il rapporto tra i due si può dire connotato dalla dinamica formale di 'superiore-inferiore'. Così, la validità dell'ordinamento inferiore è garantita e derivata da quello superiore. Si potrebbe ritenere, infatti, che Kelsen ponga in essere uno sforzo vigoroso per marcare la sovranità internazionale (probabilmente anche al fine di evitare derive stataliste quali quelle di Treitschke e Lasson). Con il medesimo retaggio kantiano che separa la forma – oggetto della conoscenza giuridica- dal contenuto, Kelsen dà vita ad un sistema autofondato, "autoreferenziale e autoprodotta e perciò totalmente immanente. [...] Secondo le più pure abitudini del positivismo e del formalismo è il metodo a costituire l'oggetto, non è l'oggetto a presentarsi"⁵⁰; ciò però non pregiudica la bontà dell'idea di un ordine giuridico universale sovraordinato cui tutti (gli Stati, gli uomini politici e i cittadini) sono chiamati a rispondere.

La debolezza argomentativa della teoria kelseniana risiede proprio nell'impossibilità di superare il problema della sovranità solo attraverso il diritto e nella "marginalizzazione della via politica"⁵¹.

A quasi cento anni di distanza, non si possono non considerare le ulteriori criticità che sarebbero emerse se a prevalere fossero stati invece proprio gli ordinamenti interni. Si sarebbe fomentata l'istituzione di Stati nazionali forti e favorita la pratica imperialista verso altri popoli più deboli. È certamente vero che le concezioni stato-centriche nel corso della storia non hanno fatto altro che ergere barriere, laddove invece si sarebbero dovuti costruire ponti.

All'obiettivo del superamento della sovranità si sono, però, interposte storicamente delle valutazioni di non poco conto.

Prima tra tutte una valutazione strettamente di tipo storico: considerata la perduranza del fenomeno statale, si potrebbe dedurre che la pluralità degli stati non sia una contingenza storica transeunte, bensì una esigenza propria della ragione⁵².

In secondo luogo

"La fusione delle diverse unità politiche, se pure fosse possibile [...] non sarebbe – secondo l'opinione predominante – nemmeno desiderabile: poiché significherebbe la cessazione di ogni sviluppo della cultura che si alimenta appunto della feconda varietà dei caratteri nazionali; significherebbe lo scomparire di tutte le concrete e spontanee forme di vita, per fare luogo a un rigido e monotono meccanismo, esiziale alla libertà non meno che alla dignità del genere umano."⁵³

Si concretizzerebbe in questo modo il timore paventato da Leopardi, sia nello *Zibaldone* che nella *Storia del genere umano*. Se si elimina l'amore per la propria patria, senza che una vera passione attiva vi sostituisca l'amore cosmopolita, allora si capisce perché "l'amor patrio di Roma, divenuto cosmopolita, divenne indifferente, inattivo e nullo: e quando Roma fu lo stesso che il mondo, non fu più patria di nessuno, e i cittadini Romani, avendo per patria il mondo, non ebbero nessuna patria"⁵⁴. L'amor patrio, quale unica esperienza di solidarietà tra estranei, può essere superato a condizione che un sentimento sia in grado di fondare un nuovo senso di appartenenza ad una collettività più grande.

⁴⁸ In tal senso diffusamente cfr. Calabrò 1983: 87-92

⁴⁹ Marras 2019: 12

⁵⁰ Possenti 2006: 64

⁵¹ Ibi.

⁵² Del Vecchio 1959: 9-10

⁵³ Del Vecchio 1959: 10-11

⁵⁴ Leopardi 1898: 458

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

Tra le altre cose, per quanto sia sovente stato accettato il riconoscimento della soggettività giuridica in capo agli altri stati, quasi mai questo ha condotto a riconoscere la fraternità e l'uguaglianza di tutti gli uomini e dei popoli, quale “vincolo spirituale che implichi l'obbligo del rispetto reciproco”⁵⁵.

Il Novecento ha lasciato questa eredità di vedute - alcune utopistiche ma tutte nobili - e di critiche valutazioni a margine i cui valori fondanti si sono iscritti in molte delle carte costituzionali.

Queste eredità – che si sostanziano nei progetti ma anche negli interrogativi – sono state prese in mano dai molti studiosi che ritengono ancora oggi il pacifismo giuridico l'unica via per la sopravvivenza del genere umano.

2. Ritorno al pacifismo giuridico

Il costituzionalismo sovranazionale⁵⁶ si pone così come una tra le risposte offerte dalla dottrina a questo “insensato suicidio di massa dovuto all'attività irresponsabile degli esseri umani”⁵⁷.

Tuttavia, prima di essere collocato nella sfera sovranazionale, è necessario chiarire la natura del (neo)costituzionalismo, termine che sorge nel lessico teorico-giuridico solo in tempi recenti.⁵⁸

L'identificazione concettuale dei caratteri costitutivi del neo-costituzionalismo risulta invero complessa. A ciò contribuisce l'uso polisemico del vocabolo stesso che indica ora una forma di stato, ora una cultura giuridica, talvolta una teoria del diritto o un insieme di tesi filosofico-giuridiche o ancora un atteggiamento ideologico e assiologico di adesione morale ad un diritto che abbia alcune specifiche caratteristiche.⁵⁹

Per questa ragione, talvolta è sembrato più semplice definirlo in chiave negativa, individuando ciò che il neo-costituzionalismo ‘non è’, invece di ciò ‘che è’, o guardando ciò che contesta, piuttosto che ciò che afferma⁶⁰.

All'eterogeneità del termine neocostituzionalismo corrisponde un'eterogeneità delle posizioni degli autori spesso ricondotti all'interno di questa cornice. In quest'ottica, secondo Schiavello, inscrivere autori quali, ad esempio, Ronald Dworkin⁶¹ e Luigi Ferrajoli, all'interno della medesima tradizione filosofico-giuridica, nonostante le evidenti differenze, pone certamente qualche dubbio dal punto di vista della coerenza sistematica dell'orientamento in oggetto.

⁵⁵ Del Vecchio 1959: 184

⁵⁶ In tal senso si legga Ferrajoli 2020.

⁵⁷ Ferrajoli 2022: 11

⁵⁸ Pino 2011: 965-997

⁵⁹ Per un più esaustivo approfondimento terminologico si veda Pino, Op. cit. Per un approfondimento sul termine usato per indicare una forma di stato si legga Mazzaresse 2002: 9 secondo la quale “può essere usato, nel linguaggio dei giuristi, per indicare quegli ordinamenti giuridici in cui un catalogo di diritti fondamentali sia stato esplicitamente enunciato nella costituzione e/o in leggi di livello costituzionale congiuntamente alla previsione e/o predisposizione di una pluralità di misure giuridiche, diverse secondo i casi, che ne garantiscano l'attuazione e la protezione giuridica”. Relativamente all'uso del termine come cultura giuridica si veda Pino 2006: 7-9. Per approfondire il neo-costituzionalismo inteso come teoria del diritto Comanducci 2002 e come filosofia del diritto Barberis 2012: 153 e ss.

⁶⁰ In tal senso, un'analisi delle critiche mosse dal neocostituzionalismo contro il positivismo giuridico metodologico è fornita in Schiavello 2016.

⁶¹ Per il quale i principi, morali e giuridici, sono di fatto riconducibili a diritti individuali, anche – eventualmente- contro le derive autoritarie della politica. Si ricordi, infatti, che quando scrisse i *Diritti presi sul serio* il filosofo americano era fortemente influenzato dalle spinte libertarie degli anni Sessanta. In tal senso si legga Messina 2007:533, nonché Dworkin stesso 1987: 90

Tra le tante, l'opera di Ferrajoli rappresenta uno dei tentativi più elaborati di unificazione delle tesi fondanti il neocostituzionalismo⁶²: vi troviamo, infatti, alcuni tra gli elementi più caratteristici della contemporaneità giuridica “il costituzionalismo, il cosmopolitismo e l'universalismo dei diritti individuali”⁶³.

Se, per un verso, grazie all'approccio razionalistico al diritto e all'avalutatività metodologica, Kelsen, Bobbio e Ferrajoli sono considerati illuministi giuridici⁶⁴; per altro verso, se per tali si intendono coloro i quali attribuiscono un'efficacia pratica a tali assunti teorici, allora “è molto diversa la proporzione in cui Bobbio, Kelsen e Ferrajoli possono farvisi rientrare”⁶⁵.

Invero, è possibile trovare un nesso nella concezione della sovranità quale attributo non esclusivamente statale (sebbene poi nella riflessione bobbiana la critica alla sovranità sia più di stampo politico che non logico).

La visione di Ferrajoli presa in esame dalla presente riflessione è condensata nel suo ultimo testo *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, di esplicita matrice kantiana.

Le premesse, rispetto ai precedenti progetti, sono indubbiamente mutate: la pandemia, la guerra in Ucraina, in ultimo finanche l'ipotesi che possa esserci un futuro senza esseri umani. Questi eventi hanno svelato per un verso una fallacia istituzionale senza precedenti e per un altro “il valore insostituibile dello Stato, dal quale tutti [...] pretendono letteralmente tutto: cure gratuite e fiumi di denaro alle aziende in difficoltà, salvataggio delle vite umane e salvataggio delle imprese, limitazione dei contagi e ripresa economica”⁶⁶.

Negli stati occidentali le legittime – e a volte illegittime – pretese dei cittadini sono insolitamente accompagnate da una generale disillusione verso le figure istituzionali nei vari livelli incapaci di fornire ciò che si richiede. Infatti, sembra parecchio diffusa la consuetudine di guardare al rapporto tra il cittadino e il pubblico, invece che come uno scambio reciproco, come un flusso unidirezionale.

Si è raggiunta una soglia tale per cui le “gigantesche omissioni di soccorso”⁶⁷ non preoccupano, perché, pur facendo parte della società civile planetaria ed essendo sempre connessi, il confine territoriale rappresenta ancora una linea di separazione tra dentro e fuori, tra amico e nemico.

Questa omissione di soccorso a livello governativo, assolutamente rimproverabile, rappresenta, d'altra parte, il riflesso di una generale apatia politico-sociale e di un appiattimento del dibattito pubblico insensati

“se si pensa ai terribili effetti che ne conseguono – i crescenti flussi migratori, l'odio per l'Occidente, il discredito dei suoi valori politici, lo sviluppo della violenza, delle guerre civili, dei razzismi, dei fondamentalismi e dei terrorismi – e alla facilità con cui essi potrebbero essere evitati con vantaggio di tutti”⁶⁸.

Nella proposta di Ferrajoli, per ciò che attiene ad una concreta realizzazione del pacifismo giuridico, il ruolo dei cittadini, tuttavia, è consequenziale ad un primo passo da compiere a livello governativo.

In senso bobbiano, pertanto, si potrebbe parlare di pacifismo giuridico in cui si lavora sulle istituzioni, e non sugli uomini, come vorrebbe invece il pacifismo finalistico.

⁶² Messina 2007: 537

⁶³ Ivi: 538

⁶⁴ Zolo 1993: 450

⁶⁵ Messina 2007:539

⁶⁶ Ferrajoli 2022: 23

⁶⁷ Ivi: 40

⁶⁸ Ivi: 33

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

Questo primo passo, comunque, è rinvenuto da Ferrajoli nel disarmo nucleare. Naturalmente, “nessun paese meno che mai quelli dotati di armamenti nucleari procederà a un disarmo unilaterale”⁶⁹.

Quindi, la rinuncia deve essere - anche qui hobbesianamente - contestuale e reciproca. La ragione, che dovrebbe spingere gli stati a convergere verso soluzioni universali, anziché contingenti e particolari, è la consapevolezza della irreversibilità delle catastrofi.

Difatti, il diritto è per sua natura artificiale in quanto prodotto dell'evoluzione politica. Allora così come artificialmente ci si conforma e ci si sottopone alla sua supremazia come scelta della ragione, tanto può accadere scegliendo il costituzionalismo globale quale mezzo di realizzazione del pacifismo giuridico. Questa scelta, seguita alla valutazione razionale, deve considerare tra i tanti fattori anche l'indeterminatezza e la indeterminabilità degli autori e delle vittime delle moderne catastrofi “consistenti di solito in popoli interi e talora nell'intera umanità”⁷⁰. Queste catastrofi e queste emergenze globali, però, sul piano giuridico sono di difficile qualificazione. Chi può essere incolpato ed imputato del riscaldamento climatico o della diffusione degli armamenti?

Muovendosi all'interno della cornice penalistica – che connette la responsabilità alla previa imputabilità della condotta in capo ad un soggetto giuridico- la risposta sarebbe: nessuno. Una risposta può rinvenirsi solo con riferimento all'insieme del sistema economico-politico all'interno del quale si esplicano una pluralità di condotte talmente complesse e interdipendenti da difettare dei requisiti tipici del diritto penale.

Per questa ragione, continua Ferrajoli, sarebbe necessario autonomizzare la imputabilità meramente penale dalle responsabilità politiche, economiche e sociali accertate tramite “giudizi di verità”⁷¹, seguendo il modello della *Truth and Reconciliation Commission* istituita in Sudafrica per i reati aventi una matrice ideologico-politica. Il concetto di ‘verità’, specialmente se inserito in un contesto processuale, è sempre scivoloso. Non solo con riferimento alla distinzione verità fattuale e verità processuale, ma anche e soprattutto all'idea che questo dualismo venga riassunto nella c.d. verità relativa, concetto che a sua volta presuppone l'esistenza di una verità assoluta. Senza poi considerare che i tribunali, anche se istituiti come immaginato nel testo di Ferrajoli, continuerebbero a funzionare tramite il processo per come lo conosciamo (“il risultato di simili giudizi, che dovrebbero essere promossi da apposite procure, oltre che dai soggetti legittimati ad agire per conto delle popolazioni lese”⁷²). L'unica differenza sarebbe nel risultato. Infatti, nell'impossibilità di ricondurre una determinata catastrofe alla responsabilità di un soggetto individuato, si stigmatizzerebbe la condotta generale analizzando le responsabilità politiche e sociali alla base ed ipotizzando delle misure risolutive.

La pregnanza di queste stigmatizzazioni e di questi giudizi di riprovevolezza sarebbe rimessa ad una consapevolezza morale da parte della collettività.

Questi c.d. crimini di sistema dimostrano, però, almeno due cose: in primo luogo, la persistente violazione delle carte costituzionali e dei trattati internazionali e, più tragicamente, in secondo luogo il fallimento del modello statale che si dimostra - anche in presenza di un costituzionalismo rigido - impotente.

Gli Stati hanno perso di fatto la loro sovranità per l'asimmetria tra il carattere globale dei poteri economici e il carattere locale della politica e del diritto. Un carattere locale in forza del quale il rapporto tra economia e politica ha subito un'evidente torsione. I governi, limitati ad occupare gli spazi ristretti dei loro ordinamenti, non sono stati in grado di generare una sovrastruttura all'altezza

⁶⁹ Ferrajoli: 64

⁷⁰ Ferrajoli: 45

⁷¹ Ferrajoli: 46

⁷² Ferrajoli: 47

dell'apparato economico in crescente ascesa. Ciò è dimostrato, ad esempio, dal fatto che non sono più i governi a mettere in competizione le imprese, bensì le imprese a mettere in competizione i governi grazie alla possibilità di avere agevolazioni fiscali o di sottopagare la manodopera senza conseguenze.

La disuguaglianza crescente, l'inaccessibilità all'istruzione e alle strutture sanitarie sono il sintomo di un futuro che non potrà essere pacifico. L'Occidente dà per scontate la fame, la miseria, le malattie e la morte di milioni di esseri umani e questo non fa che condurre nella direzione diametralmente opposta alla pace.

Per invertire il senso di questo cammino viene proposta, da più parti, la risposta istituzionale del costituzionalismo globale che però solleva degli interrogativi che meritano qualche ulteriore riflessione.

3. Difficoltà attuative del *Weltrecht*

È fuor di dubbio che la spinta critica che porta verso una pretesa istituzionale transfrontaliera sia condivisibile. È, altresì, condivisibile la consapevolezza sull'inadeguatezza del diritto internazionale e dei trattati a cogliere “la complessità giuridica di una società civile globale”⁷³.

Di fronte ad una crisi globale, infatti, l'atteggiamento antropologico diffuso si trova a metà tra un principio di speranza e un principio di disperazione. L'atteggiamento di chi ritiene che tanto (tutto) potrebbe essere diverso, ma può fare poco perché lo sia. È un aspetto tragico l'essere responsabili, senza essere chiamati a rispondere. È ancor più drammatica la consapevole incapacità di dare un'altra forma al corso degli eventi.

La costituzione planetaria, come già evidenziato, è parte di un più ampio percorso inaugurato da Kant, poi ripreso da Kelsen, influenzato a sua volta da Grozio e da Wolff.

Può, dunque, considerarsi una di quelle idee destinate a trovare in ogni contesto storico e politico un terreno fertile in cui svilupparsi.

Tuttavia, questo progetto porta con sé interrogativi di matrice pragmatica che possono definirsi naturali, insiti nella natura stessa dell'idea. Ferrajoli sottolinea come “alle denunce e alle diagnosi è necessario fornire una risposta politica e istituzionale alla loro altezza”⁷⁴.

Non si tratta di argomenti scettici, ma di difficoltà attuative della ‘sola’ risposta istituzionale (del c.d. pacifismo giuridico *à la* Bobbio) che si possono enucleare in aspetti di natura strutturale e di natura contenutistica.

3.1. Aspetti di natura strutturale

In merito alla prima categoria, un primo aspetto da approfondire è il rapporto tra gli stati quale naturalmente conflittuale.

Infatti, così come accade ai singoli, nel ragionamento politico lo scontro tra il perseguimento della felicità e la sicurezza si conclude a discapito della prima.

Questo perché il bisogno di sicurezza appartiene intimamente all'uomo, tanto da potersi dire che la massa, freudianamente qualificata quale docile gregge, “è talmente assetata di obbedienza da

⁷³ Benhabib 2006: 174.

⁷⁴ Ferrajoli 2021: 132

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

sottoporsi istintivamente a chiunque se ne proclami il padrone”⁷⁵. L’esigenza di sicurezza declinata “come richiesta di sopravvivenza, acquista una decisiva funzione legittimante”⁷⁶. E, così, la paura della morte, quale valore normativo, è una “passione politicamente costruttiva poiché determina un calcolo politico che si fonda su una previsione futura (la morte stessa) e sugli strumenti disponibili per poterla rinviare nel tempo”⁷⁷.

Potrebbe allora dirsi che quest’elemento è a sua volta strumentale nel processo di civilizzazione.

Infatti, se si ritiene condivisibile l’accertamento condotto da Hobbes sull’uguaglianza, basata sulla somiglianza delle passioni umane, cui seguono simili azioni e rivendicazioni, è altrettanto condivisibile “l’assenza di una gerarchia naturale”⁷⁸. Ed è proprio “nel diritto di tutti a tutto”⁷⁹ che si disvela la conflittualità insita nella “co-esistenza degli individui in assenza di istituzioni comuni”⁸⁰.

Traslando sul piano sovranazionale questa coesistenza, il posto degli individui – nella ricostruzione hobbesiana – viene preso dagli stati. A differenza di ciò che accade con i singoli, però, ciò che innesca il potenziale conflitto, non è la ‘paura della morte’, ma la rivalità, la diffidenza e la gloria.

Allo stesso modo, è la preventiva mancanza di fiducia reciproca tra gli stati a minare le basi per la costituzione di un ordine globale.

Potrebbe dirsi, a riguardo, che se è “il calcolo che induce l’uomo ad essere lungimirante”⁸¹, e che darà luogo alla nascita delle istituzioni, allo stesso modo potrebbe accadere anche oggi alla luce delle catastrofi odierne. Un semplice calcolo sulla convenienza sarebbe sufficiente a far convergere l’intera umanità verso il fine ultimo, ovvero l’istituzione della pace.

Tuttavia, questo calcolo a livello sovrastatale potrebbe non avere il medesimo significato attribuito ai singoli. Ciò in quanto non può non considerarsi che lo stato di natura nell’artificio hobbesiano è un antecedente logico-concettuale, atto a convalidare e legittimare le istituzioni moderne.⁸² Di contro, la sfiducia e la conflittualità, che permeano le relazioni interstatuali, non sono una mera strategia concettuale giustificativa ex post, bensì uno stato concreto delle cose di cui non si può non tenere conto.

Un secondo aspetto che meriterebbe altrettanta attenzione attiene all’adesione alla comunità globale.

Non sarebbe irragionevole immaginare che non tutti – nell’attuale c.d. società dell’inimicizia⁸³ - vogliano prendere parte a questo progetto.

È inevitabile, ad un certo punto della contrattazione, dover fare i conti con interessi contrastanti: difatti, gli equilibri economici e politici attuali – che hanno favorito qualcuno a discapito di qualcun altro- verrebbero scossi in ottica redistributiva, favorendo un nuovo assetto che potrebbe scontentare chi da questi sinora ha tratto beneficio.

Il consenso all’adesione, infatti, è probabilmente uno degli elementi strutturalmente più difficili da edificare, soprattutto in un’epoca fortemente presentista qual è quella attuale.

Difatti, l’impostazione della reciprocità indiretta, per quanto anch’essa nobile, è ben lontana dall’essere realtà. “L’idea di fondo di tale prospettiva è quella secondo cui ogni generazione di volta

⁷⁵ Freud [1921] 2022: 201

⁷⁶ Lo Giudice 2022: 2

⁷⁷ Ibi.

⁷⁸ Ivi: 8

⁷⁹ Ivi: 9

⁸⁰ Ibi.

⁸¹ Ivi :11

⁸² Diffusamente cfr. Lo Giudice 2012: 73-77

⁸³ Così definita da Mbembe 2016

in volta attuale percepisce come obbligo il trasmettere o restituire in misura equivalente alle generazioni future quanto ha ricevuto dalle generazioni precedenti”⁸⁴. Quindi è ‘indiretta’ in quanto l’obbligo di restituzione non è diretto verso coloro da cui si è ottenuto qualcosa – le generazioni passate- ma verso le generazioni future.

Tuttavia, sebbene in questa logica la generazione attuale debba qualcosa alla futura in quanto essa stessa ha ottenuto qualcosa da quella passata, l’idea della reciprocità indiretta non ha una forza cogente tale da “giustificare in modo coerente il richiamo ad un obbligo verso il futuro”⁸⁵. In altre parole, pur riconoscendo i privilegi avuti, le generazioni che attualmente abitano il pianeta non attuano necessariamente pratiche che dimostrino preoccupazione per i posteri.

Così, per un verso “la tirannia del presente”⁸⁶ pospone i problemi collocandoli nella sfera del ‘futuro’ e in quanto tali li qualifica come irrilevanti; per altro verso chi è miope a queste emergenze – condizione, secondo Stiegler, straordinariamente pericolosa per il futuro- potrebbe, non riconoscendovi alcun pericolo, non prestare il proprio consenso all’adesione al patto per il futuro globale.

Per sollecitarlo, si potrebbe ricorrere – riprendendo Le Bon⁸⁷ - alla c.d. coscienza morale alla cui base risiede l’angoscia sociale. Sfruttando, dunque, il contagio mentale e la suggestionabilità che ne rappresenta l’effetto,

“si può parlare di una moralizzazione del singolo tramite la massa. Mentre la capacità intellettuale della massa è sempre assai inferiore a quella del singolo, il suo comportamento etico può sia superare di molto il livello di quello del singolo, sia esserne di gran lunga inferiore”⁸⁸.

Infatti, stimolando l’influsso della suggestione sarebbe possibile realizzare “l’abnegazione, il disinteresse, la dedizione ad un ideale”⁸⁹.

Non è però così semplice ipotizzare che se gli input meramente razionali e ragionevoli -che sarebbero da soli sufficienti a convenire sulla necessità di un pacifismo giuridico- non riuscissero a far prestare il consenso, il timore dello stigma sociale potrebbe sortire questo effetto.

Un ultimo aspetto attiene all’ormai classico problema della sovranità.

Innanzitutto, una prima questione investe la problematicità della categoria ‘sovranità’.

Infatti, “i detrattori della sovranità devono dunque considerare la possibilità che il concetto possa adattarsi a contesti mutevoli o a nuovi sistemi di valori senza perdere il suo contenuto o la sua funzione”⁹⁰. Quindi, forse, prima di stravolgere il sistema, si potrebbe ipotizzare che questo possa reggere anche ai colpi inferti da un pacifismo globale.

Oggi si rende necessario prescindere dal concetto di sovranità quale espressione dell’illimitatezza e della indipendenza del potere, perché altrimenti si realizzerebbe una *contradictio in adjecto*. Se si riempisse di significato la sovranità solo con queste due categorie, oggi non sarebbe che un contenitore vuoto. Ogni potere, ormai da tempo, si riconosce come tale anche a partire dai confini che lo delimitano e questi non lo rendono ‘meno sovrano’ o ‘un sovrano più debole’.

E allora forse - se già così accade – se la sovranità quale categoria generale non scompare, ma si muove in un andirivieni continuo tra cessioni e ampliamenti, invece che affievolirsi, potrebbe accrescersi grazie alla condivisione tra più titolari.

⁸⁴ Menga 2021: 42

⁸⁵ Ivi: 43

⁸⁶ Ivi: 47

⁸⁷ Le Bon [1895] 1970: 56 e ss.

⁸⁸ Freud [1921] 2022: 199

⁸⁹ Ibi.

⁹⁰ Grimm [2009] 2023: 102

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

Questi soggetti, che normalmente si configurano in autorità parastatali ed enti affini, irrompono in quello schema verticale di legittimazione della sovranità, ma non lo squarciano.

In qualche modo, infatti, la perdita dell'esclusività legislativa statale⁹¹, in favore di nuove istituzioni giuridiche indipendenti, ha reso possibile una pluripartizione tra le sfere politiche, ma soprattutto giuridiche, dapprima esaurite nel binomio pubblico/privato.

Questi nuovi enti che si frappongono tra gli Stati e le organizzazioni sovranazionali, come un tempo i partiti si sono frapposti tra i cittadini e lo stato, rappresentano delle istanze, delle esigenze che non sempre riescono ad emergere nella sfera pubblica – a causa dell'affanno burocratico- o in quella privata – a causa della corsa al profitto.

Quindi, un terzo spunto di riflessione potrebbe investire semmai, non tanto la sovranità quale categoria generale da espellere, quanto una sua diversa connotazione alla luce del mutato scenario sociale e politico.

3.2 Aspetti di natura contenutistica

L'analisi degli aspetti problematici di natura contenutistica è riconducibile alle tradizionali riflessioni in merito all'effettività e all'efficacia degli apparati sovranazionali.

Nella prospettiva neocostituzionalistica, la massima tutela dei diritti potrebbe realizzarsi solo estendendo il costituzionalismo rigido dagli Stati a tutta la comunità internazionale.

Tuttavia, "l'onnipresente dibattito sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale"⁹² tende a trascurare le differenze tra una carta costituzionale e lo stato del diritto internazionale.

È certamente vero che molti degli stati costituzionali sono modelli di successo, intendendo per tale, in un discorso sul pacifismo giuridico, la vittoria della pace sulla guerra. D'altra parte, però, la storia occidentale si è spesso contraddistinta per la volontà di esportare modelli politici, forme di stato e di governo. Tale espressione talvolta sottintende un imperialismo culturale e l'imposizione di un modello che dà per scontata la comprensione e l'accettazione di questo da parte di altre culture giuridiche.

In realtà, il modello costituzionale non è una formula che si può imporre. È il frutto di processi politici e storici.

La complessa questione del costituzionalismo globale

"- della società civile globale e della *governance* democratica globale - presenta in sé una duplice difficoltà: se la si intende come proiezione planetaria delle democrazie occidentali è oggi parte del problema, non della soluzione; se la si pensa come democrazia oltre gli Stati è oggetto di molte riflessioni ancora molto astratte, dato che la forma-Stato, per quanto indebolita, resta per ora il nucleo dell'esistenza associata"⁹³.

Un secondo aspetto contenutistico attiene, invece, alla difesa delle carte dei diritti.

Questa sarebbe affidata ad una Corte costituzionale sovrastale che "varrebbe a far prendere sul serio i principi e i diritti da tante carte internazionali stabiliti ma rimasti finora, letteralmente, sulla carta"⁹⁴.

⁹¹ Esposito 2021: 97

⁹² Esposito 2021: 106

⁹³ Galli 2008: 493

⁹⁴ Ferrajoli 2022:86

Già ne *La pace attraverso il diritto* Kelsen propose di rendere obbligatoria la giurisdizione della Corte permanente di giustizia internazionale fondata nel 1921 e di istituire una Corte penale internazionale.

Eppure, nel 1945 con la Corte internazionale di giustizia prima e poi nel 1998 con la Corte penale internazionale⁹⁵ l'adesione o la ratifica del trattato istitutivo è stata rimessa alla libera scelta degli Stati.

Si pone così nuovamente, anche in una fase successiva all'istituzione, il problema del consenso; con la differenza, in questo caso, che in molti si sono già espressi negativamente sulla possibilità di essere giudicati da una corte internazionale, rifiutandone la giurisdizione.

Non solo, anche a volerne fare un'applicazione generalizzata, sono molte le disfunzioni interne (già accertate e note) alle Corti internazionali⁹⁶ che andrebbero comunque risolte in vista di una ipotetica Corte costituzionale sovrastatale.

Un terzo aspetto, strettamente connesso alla difesa dei diritti e alla loro efficacia, attiene all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna di queste istituzioni di garanzia.

Un esempio può tornare utile a capire la limitata potenza operativa della Corte penale, nonché la necessità di una cooperazione assoluta a livello territoriale (o, nello schema attuale, statale).

Il caso riguarda Omar Al-Bashir, ex Presidente del Sudan. Venne accusato di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di genocidio. Pur avendo la Corte penale internazionale spiccato due mandati di cattura, per dieci anni né la polizia sudanese, né le autorità di polizia degli Stati in cui Al-Bashir si è recato – tra i tanti Camerun, Sudafrica, Ciad, Malawi e Giordania- hanno eseguito il mandato di arresto. Hanno tutte giustificato la violazione dell'obbligo con la Corte (Part 9, art. 86-ss, RS “International Cooperation and Judicial Assistance”) con l'obbligo di garantire l'immunità ad un Capo di Stato estero previsto dal Trattato di Vienna del 1962⁹⁷. Non solo, arrestato nel 2019 in seguito ad un colpo di stato, è stato detenuto in Sudan dal 2019 sino a maggio del 2023, quando ha definitivamente abbandonato la prigione di Kober a Khartoum.

Nonostante la condanna, nonostante la gravità degli atti compiuti, non si è riusciti a mettere in atto il mandato di arresto: dell'intervento dell'istituzione di garanzia rimane così solo uno sdegno corale della giustizia internazionale. Allora, tra le altre cose, si renderebbe assolutamente necessaria una modifica all'attuale funzionamento delle giurisdizioni internazionali che non hanno, evidentemente, una presa sulla coscienza collettiva ed una forza cogente tali da affermarsi come primato rispetto all'utilitarismo statale.

Nella previsione di una Corte internazionale con giurisdizione obbligatoria a favore della pace⁹⁸ non tener conto di queste ulteriori difficoltà potrebbe causare vizi endogeni che la porterebbero, se non alla deriva, certamente all'inefficacia.

Un quarto aspetto da analizzare è il problema della forza che, tra le altre cose, rappresenta una delle principali differenze tra la sovranità statale e quella sovrastatale. Infatti, “il monopolio della forza continua ad essere di competenza degli Stati”⁹⁹. Sulla scia del progetto kantiano, si è detto che gli eserciti permanenti col tempo dovrebbero sparire; quindi, sarebbe paradossale anche solo pensare un esercito mondiale. L'ipotesi di un esercito permanente in difesa della pace, oltre ad avere una

⁹⁵ Nello specifico tra i 32 paesi che non hanno aderito ci sono gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, Israele.

⁹⁶ Alcune segnalate da Cuno J. Tarfusser già giudice della Corte penale internazionale su *Giurisprudenza penale* 2022/3 in merito alla situazione ucraina, tra cui la legittimità delle indagini (in caso di coinvolgimento di paesi terzi) e quindi il valore giuridico e l'utilizzabilità processuale del materiale probatorio raccolto, nonché la speditezza dei processi.

⁹⁷ Questo caso, insieme a quello di Laurent Gbagbo, Presidente della Costa d'Avorio dal 2000 al 2010, e quello di Mu'ammarr Gheddafi vengono riportati nell'articolo già citato del giudice incaricato dei casi, Dott. Cuno J. Tarfusser.

⁹⁸ Kelsen 1941.

⁹⁹ Esposito 2021: 115

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

componente linguistica ossimorica, sarebbe comunque poco auspicabile poiché sarebbe una costante esposizione al rischio di degenerazioni armate.

Infine, un'ultima questione da affrontare attiene alle deliberazioni prese in seno agli organi globali che sarebbero istituiti.

L'esperienza offerta a livello internazionale dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ne è un esempio tragico con riferimento ai diritti umani. Il Consiglio di Sicurezza, infatti, per i primi quarant'anni di vita ha lasciato ad altri organismi (l'Assemblea generale, la Commissione per i diritti umani) la questione dei diritti umani.

“Anche nel periodo successivo alla fine della guerra fredda, però, sarebbe difficile considerare l'azione del Consiglio di Sicurezza in materia di diritti umani efficace o omogenea, come ci ricordano i numerosi fallimenti in Bosnia, Rwanda, Darfur e più recentemente in Siria. E anche quando un'azione è stata decisa, come nel caso della Libia, ad un impegno formale spesso non è corrisposto un impegno politico da parte dei membri del Consiglio di Sicurezza a investire capitale politico e risorse necessarie per la soluzione della crisi”¹⁰⁰.

La questione del veto dei membri permanenti, la cui minaccia è da sola sufficiente ad evitare che le proposte di risoluzione siano presentate, è stata posta sul tavolo dalla Francia. Questa ha proposto un codice di condotta per impedire “l'utilizzo del potere di veto nei casi di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidi”¹⁰¹. Inutile dire che non è mai stato approvato. L'analisi dei voti su cui si sono registrati i veti – molto più frequenti negli ultimi anni – ha evidenziato da una parte la crescita della conflittualità e dall'altra l'irrigidimento delle posizioni politiche. Quindi per quanto l'unanimità possa apparire il modo più democratico ed egualitario per prendere delle decisioni programmatiche e di governo, ci si espone al rischio – una volta estesa la platea dei soggetti coinvolti- di strumentalizzazioni e di blocchi istituzionali.

Da ultimo, sarebbe importante riuscire a capire come limitare le derive di potere politiche quale riflesso di determinati equilibri economici.

Infatti, “gli asset economici – e in particolare, anche se non solo, la ricchezza – sono anche asset politici”¹⁰². Il rischio, in questo caso, è che chi investe di più, avrà più influenza politica nonché una difesa più efficace dei propri interessi. Non tenendo in considerazione questa fonte di disuguaglianza, a lungo termine e in nuovo progetto legittimante, si potrebbero fomentare movimenti antisistema che “facendo leva sull'insoddisfazione generalizzata, mettano a rischio l'esistenza stessa di un regime democratico”¹⁰³.

4. Verso un pacifismo attivo

Gli aspetti sin qui sottolineati attengono al piano delle sovrastrutture. Affrontano alcuni tra i fondamenti giuridici posti alla base della rivoluzione istituzionale evocata dai pacifismi. Eppure, il pacifismo finalistico anteposto a quello giuridico, così come ipotizzato da Bobbio, dunque invertito rispetto al progetto di Ferrajoli, ben potrebbe radicare negli abiti mentali una valutazione utilitaristica sulla guerra.

¹⁰⁰ Monteleone 2019: 39

¹⁰¹ Ibi

¹⁰² Melloni, Soci 2014: 1017

¹⁰³ Ivi: 1018

Infatti, perché questa sovrastruttura – con tutte le difficoltà attuative e contenutistiche - possa afferire alla sfera del possibile, è necessario promuovere quel “salto di civiltà”¹⁰⁴ attraverso una partecipazione “d’aspirazioni che rasenta l’entusiasmo e che vale sempre a dimostrare il carattere ‘disinteressato’ e, perciò, ‘morale’ della politica alta, perché a sostegno degli interessi generali”¹⁰⁵. Prima si cerchi di promuovere la riscoperta della morale negli individui, poi si coinvolgano le istituzioni che – non si può non sottolineare- da questi sono composte.

Probabilmente la ricerca dell’agire disinteressato e di una morale che spinga ad agire, invece di sopportare passivamente gli eventi, non è solo il primo passo da compiere in vista del progetto pacifista. Ben potrebbe considerarsi il fine ultimo di una società eticamente fondata.

È possibile ricondurre molte delle attuali distorsioni ad un’incapacità di anteporre il bene comune al bene individuale. Questa disfunzione, riprodotta in scale sociali diverse dalla piccola comunità di periferia alle istituzioni sovranazionali, ha compromesso il corretto funzionamento degli strumenti democratici, laddove presenti (voto, sindacati, partiti). La correlata crisi dello Stato sociale democratico e della forma rappresentativa da esso proposta “coincide con la crisi delle forme istituzionali di stampo solidaristico”¹⁰⁶.

La solidarietà è un valore implicitamente federativo¹⁰⁷. In questo senso, l’istanza solidaristica riesce, meglio di altre, a “mettere in comune” le sfide globali da affrontare, avendo come riferimento la dimensione sociale sostanziale.

Forse può attribuirsi anche all’evoluzione patologica della solidarietà il malfunzionamento delle istituzioni, degli organi e delle carte che, in origine, si erano prefissati come scopo il raggiungimento di molti dei precetti oggi ripresi dal pacifismo giuridico.

Pertanto, senza modificare la causa, investire in rinnovate istituzioni, in nuovi organi, e in nuove carte dei diritti - senza aver risolto il conflitto umano che ha portato quelle attuali a non funzionare – condurrebbe al medesimo effetto.

Se l’Europa continua a rappresentare un modello di successo per certi aspetti, lo stesso non può dirsi per il resto del mondo. La guerra, come “profonda patologia e più esattamente una catastrofe antropologica”¹⁰⁸, è tornata prepotentemente sullo scenario mondiale e gli accordi presi per scongiurare questa ipotesi si sono rivelati vani.

Sebbene ancora in parte operi il ricordo dei sanguinosi conflitti delle due guerre mondiali, la memoria e l’orrore sembrano sfumarsi.

Le guerre – anche se irrompono nei televisori, negli schermi dei telefoni– appaiono lontane, perché non si avverte alcun senso di appartenenza e di coinvolgimento nel semplice osservare quegli accadimenti. Questo rappresenta una frattura per l’umanità. Questa circostanza rivela una frattura, prima ancora che politica o giuridica, di tipo sociale che attraversa l’umanità. Il senso collettivo di fronte a qualsiasi tragedia si ferma allo sdegno perché il mondo è fatalmente diviso tra vite degne di lutto e vite non degne di lutto.

In questo contesto sociale così avvilente per la natura umana, è difficile svegliare sentimenti di comune appartenenza al genere umano o di solidarietà senza i quali è però impossibile riuscire a creare qualsivoglia progetto di pace e tutelare i diritti umani.

Affinché i diritti fondamentali possano davvero realizzarsi (e quindi generare un divieto di lesione effettivo) sarebbero necessarie norme di attuazione e garanzie attualmente inefficaci. Infatti, tra le tante carte di diritti, anche la Carta dell’Onu, sebbene resti “il lascito più prezioso del secolo

¹⁰⁴ Ferrajoli 2022: 134

¹⁰⁵ Ibi.

¹⁰⁶ Lo Giudice 2022: 21

¹⁰⁷ Triggiani 2021: 253

¹⁰⁸ Possenti 2006: 58

passato”¹⁰⁹, sconta il fatto di aver ricondotto la inviolabilità e universalità dei diritti solo al piano meramente linguistico. Riprendendo le parole di Piero Calamandrei agli studenti milanesi nel 1955 sulla Costituzione, che però ben si adattano alle carte dei diritti, egli disse:

“la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé, la costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove, perché si muova bisogna rimetterci dentro ogni giorno il combustibile, bisogna metterci dentro impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”¹¹⁰

Senza le azioni, senza l’impegno politico, qualsiasi diritto è lettera morta. Calamandrei parla dello spirito, della volontà di mantenere le promesse (*pacta sunt servanda*), di responsabilità.

Non c’è ancora una collettività globale che riesca a fomentare questi sentimenti. Non c’è ancora un’idea di comunità tale da giustificare la solidarietà tra estranei. Quindi, in assenza forse di un discorso legittimante condiviso, ci si attesta sulla coesistenza sullo stesso “spazio-terra”.

Si condividono i luoghi, gli spazi, anche alcune problematiche mondiali, ma questo non basta a sentirsi “parte”.

In quest’ottica, hanno giocato un ruolo importante le politiche di arroccamento locale rifiorite negli ultimi anni perché hanno rafforzato l’idea di confine quale strumento escludente. Una vecchia e nota divisione tra ‘chi sta dentro’ e ‘chi sta fuori’ nella dialettica dell’amico/nemico. Nella nostra epoca di globalizzazione, l’eredità del cosmopolitismo imporrebbe un riconoscimento reciproco quali potenziali cittadini e membri della società¹¹¹.

La compassione quale sentimento primo è vinta hobbesianamente dalla paura che non consente di guardare al prossimo come soggetto di diritto, ma solo come una minaccia.

In questo modo, “ogni vincolo ‘naturalmente’ comunitario (ogni ‘naturale’, fraterna prossimità) è reciso e sostituito con il vincolo artificiale del diritto posto dal Leviatano”¹¹².

Il diritto, invece di fungere da legame, sembra esigere l’eliminazione dell’idea di comunità e l’espulsione della morale dallo “spazio del diritto, per confinarla nel foro interiore”¹¹³.

Però, in questo caso, il senso di comunità espunto non genera solo conflitto, ma anche disinteresse e distacco. I conflitti nel sistema sociale trovano dei luoghi nella società in cui risolversi. Mentre il disinteresse è una malattia che affligge la società e che va curata dall’interno.

Richiede molti più sforzi e molti sacrifici da parte di tutti.

Il disinteresse, forse, trova la sua causa primaria nel disvelamento dell’artificialità del legame sociale. L’ambigua natura fittizia che sta alla base del concetto di collettività¹¹⁴ è stata rivelata e con essa l’interesse individuale diviene il protagonista della (messa in) scena comunitaria, unica riserva certa di autenticità. Il “dono di morte inscritto nella comunità”¹¹⁵ non è più sufficiente a legittimare un’unione. Non lo sono i poteri, le religioni, non lo sono i confini territoriali. Nessuno dei tradizionali elementi è in grado di rappresentare il fondamento di un sentimento di comunità globale nella cui assenza qualsiasi discorso politico è destinato a rimanere sulla carta.

Anche la pace, così come il diritto o la democrazia, è artificiale e, pertanto, andrà costruita.

¹⁰⁹ Ferrajoli 2022: 77

¹¹⁰ Calamandrei discorso del 26 gennaio 1955: <https://www.youtube.com/watch?v=Fw2s-3ELabU>

¹¹¹ Benhabib 2010: 32

¹¹² Danesi 2004: 305

¹¹³ Ibi.

¹¹⁴ Preterossi 1999: 424

¹¹⁵ Ivi: 426

E poiché i processi distruttivi sono molto più rapidi dei processi costituenti, un sentimento che riesca a superare ogni barriera, confine e disuguaglianza, va trovato al più presto.

BIBLIOGRAFIA

- Andronico A. 2023, *Protect me from what I want*, Catania, Libreria Editrice Torre sas.
- Archibugi D. 1989, “Le utopie della pace perpetua”, *Lettera internazionale: rivista trimestrale europea*, Roma, 22/4.
- Barberis M., “Il neocostituzionalismo, terza filosofia del diritto”, *Rivista di filosofia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1/2012.
- Benhabib S. 2006, *I diritti degli altri*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Benhabib S., “Cosmopolitismo e Democrazia. Da Kant a Habermas”, *Lettera Internazionale: rivista trimestrale europea*, n.106, 4, 2010. Disponibile: <http://digital.casalini.it/10.1400/153973>.
- Biondo F. 2003, “Retorica della guerra, retorica della pace”, *Ragion Pratica*, Bologna, Il Mulino.
- Bobbio N. (ed.) 1984, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, Il Mulino.
- Bobbio N. (ed.) 1996, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.
- Bonfiglio S., “Sulla rigidità delle Costituzioni. Il dibattito italiano e la prospettiva comparata”, *Diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino, 1/2015.
- Calabrò G. 1983, *Kelsen e il neokantismo*, in C. Roehrsen (a cura di), *Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento*, Roma, Treccani.
- Castelli A., “Sul pacifismo giuridico di Hans Kelsen”, *Politics. Rivista di studi politici*, Editoriale A.I.C., 2/2020.
- Churchill W.S. (ed.) 2003 [1956], *L'età della rivoluzione (Vol.3) Storia dei popoli in lingua inglese*, Milano, Rizzoli Editore.
- Comanducci P. 2002, “Forme di (neo)costituzionalismo: una ricognizione meta-teorica”, in Mazzarese T. (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli.
- Danesi G. 2004, “Diritto e differenza”, *Ragion pratica*, Bologna, Il Mulino, n. 1.
- De Capua R. 2015, “Il modello cosmopolitico di pace perpetua kantiano”, *Kant oggi: omaggio a Santino Lo Giudice*, (a cura di) Cicero E. e Coglitore G., Cosenza, Pellegrini, 2015.
- Del Vecchio G. 1959, *Studi su la guerra e su la pace*, Milano, Giuffrè.
- Del Vecchio G. 1967, *Lo stato moderno e i suoi problemi*, Torino, Giappichelli.
- Dworkin R. 1989, *L'impero del diritto*, Milano, Il Saggiatore.
- Einstein A., Freud S. (ed.) 1979 [1932], “Perché la guerra?”, in Freud S., *Opere*, vol. 11, Torino, Boringhieri.
- Esposito R. (ed.) 2006 [1998], *Communitas*, Bologna, Einaudi.
- Esposito R. 2021, *Istituzione*, Bologna, Il Mulino.
- Ferrajoli L. 2010, “Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista”, *Giurisprudenza costituzionale*, n.3.
- Ferrajoli L. 2020, “Per una costituzione della terra”, *Teoria Politica. Nuova serie Annali [online]*, Marcial Pons, n. 10.

IL PACIFISMO GIURIDICO: DALL'IDEA COSMOPOLITA AL PACIFISMO ATTIVO

- Ferrajoli L. 2021, *Perché una Costituzione della Terra?*, Torino, Giappichelli.
- Ferrajoli L. 2022, “Il futuro del costituzionalismo”, *Costituzionalismo.it*, Editoriale Scientifica, n.2.
- Ferrajoli L. 2022, “Per una Costituzione della terra. L’umanità al bivio”, Milano, Feltrinelli.
- Ferraresi F., Forti S., Preterossi G. 1999, “Discussione su ‘Communitas’ di R. Esposito”, *Iride*, Bologna, Il Mulino.
- Freud S. (ed.) 2022 [1921], *Psicologia delle masse e analisi dell’Io*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Galli C. 2008, *Democrazia: grandezza, miserie, prospettive*, Bologna, Il Mulino.
- Greco T. 2022, *Bobbio e la pace necessaria*, Bologna, Il Mulino [online]. Disponibile: <https://www.rivistailmulino.it/a/bobbio>.
- Grimm D. (ed.) 2023 [2009], *Sovranità. Origini e futuro di un concetto chiave*, Roma-Bari, Editori Laterza.
- Kant I. (ed.) 2017 [1795], *Per la pace perpetua*, Milano, Feltrinelli.
- Kelsen H. 1920, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtstheorie*, Tübingen, Mohr; trad. it. 1989 *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, Milano, Giuffrè.
- Kelsen H. 1941, *International Peace by Court or Government? in The American Journal of Society*, Harvard University Press.
- Le Bon G. (ed.) 2004 [1895], *Psicologia delle folle*, Milano, Tea Editore.
- Leopardi G. (ed.) 2019 [1898], *Zibaldone di pensieri*, Milano, Feltrinelli.
- Lo Giudice A. 2012, *La democrazia infondata*, Roma, Carocci Editore.
- Lo Giudice A. 2022, “Paura e terrore nella teoria del diritto di Hobbes”, *Teoria e storia del diritto privato [online]*, Numero Speciale Anno 2022.
- Lo Giudice A. 2022, “La parabola della governance democratica e il nodo della legittimazione”, *Ragion Pratica*, Bologna, Il Mulino, n. 58.
- Marras A. 2019, “Contro la deriva statalista della Rechtsphilosophie “neohegeliana”: la sovranità dell’ordinamento internazionale in Hans Kelsen”, *Ordines*, n.1.
- Mbembe A. 2016, *Politiques de l’inimitié*, Parigi, La Découverte.
- Mazzarese T. 2003, “Neocostituzionalismo e positivismo giuridico. Note a margine”, *Ragion pratica*, Bologna, Il Mulino, n. 2.
- Mazzarese T. (a cura di) 2022, *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, Torino.
- Melloni N., Soci A. 2014, “Crisi economica e oligarchia politica: il ritorno della disegualianza”, *Rivista Il Mulino*, Bologna, Il Mulino, n. 6.
- Menga F. 2021, *L’emergenza del futuro*, Roma, Donzelli Editore.
- Messina G. 2007, “Neocostituzionalismo e democrazia”, *AFDUDC*, n. 11: 527-559. Disponibile: <https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2497/AD-11-33.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mori M. 1995, “Pace e pluralità degli Stati in Kant”, *Studi kantiani*, Accademia Editoriale, vol. VIII.
- Mori M. 2008, *La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica, storia*, Bologna, Il Mulino.
- Mori M. 2016, “Ancora sul cosmopolitismo kantiano”, *Studi Kantiani*, Accademia Editoriale, vol. XXIX.
- Monteleone C. 2019, “I diritti umani come tema conflittuale nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, *Ragion Pratica*, Bologna, Il Mulino.

Oliveri F. 2016, “Quale pacifismo giuridico oggi? Una ricostruzione sistematica a partire da Norberto Bobbio”, *Rivista del Centro interdisciplinare Scienze per la Pace*, Università di Pisa, n. 38.

Pino G. 2007, “Conflitto e bilanciamento fra diritti fondamentali. Una mappa di problemi”, *Ragion Pratica*, Bologna, Il Mulino.

Pino G. 2011, “Principi, ponderazione e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici”, *Giurisprudenza costituzionale*, n. 56(1): 965-997.

Pino G. 2014, “Costituzione, positivismo giuridico, democrazia. Analisi critica di tre pilastri della filosofia del diritto di Luigi Ferrajoli”, *Diritto e questioni pubbliche*, Palermo, n.14. Disponibile: http://www.antonioacasella.eu/archiva/Pino_2014.pdf.

Pizzorusso A. 1999, *La manutenzione del libro delle leggi e altri studi sulla legislazione*, Torino, Giappichelli.

Possenti V. 2006, “Sovranità, pace, guerra. Considerazioni sul globalismo politico”, *Teoria politica*, XXII, n.1.

Rosenboim O. 2023, “Globalismo attraverso il diritto. Kelsen, lo Stato mondiale e la ricerca della pace”, *Storia del pensiero politico*, Bologna, Il Mulino, n.1.

Rousseau J. (ed.) 2014 [1782], *Le Confessioni*, Milano, Mondadori.

Schiavello A. 2016, “Il c.d. neocostituzionalismo e la conoscenza del diritto”, *Diritto e questioni pubbliche*, Palermo. Disponibile: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2016_n16-1/07-momo-07_Schiavello.pdf.

Silvestrini F. 2013, “Repubblicanesimo necessario, cosmopolitismo flessibile. Da Kant all’Unione Europea”, *Historia Magistra Rivista di storia critica*, Milano, FrancoAngeli Editore, anno V, n.13.

Spoltore F. 1994, “Il federalismo nella storia del pensiero”, *Il federalista*, Pavia, EDIF Editore, n. 3.

Tarfusser C.J. 2022, “Le indagini della Corte Penale Internazionale “Into the situation of Ukraine”- Alcune criticità”, *Giurisprudenza penale web*, n.3. Disponibile: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/10/gpt_2022_1.pdf.

Veltri F. 2017, “Visioni di guerra. Simone Weil fra pacifismo assoluto ed equilibrio della forza”, *Iride*, Bologna, Il Mulino, n.3.

Zolo D. 1995, *Cosmopolis*, Milano, Feltrinelli.

Zolo D. 1998, “La filosofia della guerra e della pace in Norberto Bobbio”, *Iride*, Bologna, Il Mulino, n. 1.

Zolo D. 1998, “La guerra, il diritto e la pace in Hans Kelsen”, *Filosofia politica*, Bologna, Il Mulino, n. 2.

Zolo D. 1998, “Hans Kelsen: International Peace through International Law”, *European Journal of International Law*, n. 9/2: 306–324.